

no del Tesoro e, quindi, adottava la necessaria deliberazione formale per la stipulazione della convenzione stessa.

Senonché il provvedimento legislativo atto a rendere inoperanti, per l'avvenire, le norme del su menzionato R. D. L. n. 1495 e, conseguentemente, a sostituire la convenzione 8 giugno 1936 con altra convenzione per stabilire il proposto piano di rimborso graduale dei crediti dei due Istituti finanziari, è venuto a concretarsi soltanto con il D. L. 7 maggio 1948 n. 756, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1948 n. 144.

Peraltro, tale decreto, nell'autorizzare il rimborso delle somme anticipate allo Stato dall'I. M. G. e dall'I. M. C. S. nelle condizioni, modalità e termini adeguatamente alle su descritte proposte del Ministero del Tesoro, precisa all'art. 1 che la decorrenza del rimborso abbia inizio "dall'esercizio finanziario 1946-1949" con la scadenza della prima rata al 31 dicembre 1948 e determina che le somme da rimborsare siano quelle dagli Enti finanziari somministrate a tutto il 31.12.1945 (per l'I. M. G. L. 675.765.269, 50), operando così e la scadenza (31.12.1946) della prima rata fissata nel suddetto schema di conven-